



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modifiche alla Legge 10 dicembre 2001 n.127 ed integrazioni alla Legge 13 ottobre 1984 n.91

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 maggio 2003.

Art.1

(Sostituzione articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91)

L'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"Art.39

(Ritenute alla Fonte)

[1] I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 18 debbono operare, all'atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sui redditi con l'obbligo di rivalsa.

[2] La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle detrazioni di cui all'articolo 9, che debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità.

[3] La ritenuta di conguaglio deve essere riscossa fino al mese di febbraio del periodo di imposta successivo anche sulla base di quanto previsto al primo comma, punto 2) dell'articolo 29, qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.

[4] I soggetti di cui al primo comma devono operare sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente una ritenuta d'imposta pari a quella disciplinata nell'articolo 8.

[5] Lo Stato, l'Istituto per la Sicurezza Sociale e gli Enti Sammarinesi che erogano i redditi da pensione di cui alla lettera c) dell'articolo 7 effettuano la ritenuta dell'imposta con le aliquote

previste dall'articolo 8 bis. La ritenuta è proporzionata alla detrazione d'imposta di cui al primo capoverso dell'articolo 9, che il contribuente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ed a quella di cui al comma 8 del predetto articolo.

[6] I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi in denaro o natura e comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, a soggetti residenti all'estero debbono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 15%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente previste dalla lettera b) dell'articolo 7.

[7] I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 5%, da calcolarsi sull'ammontare dei compensi quando i percipienti risiedono all'estero.

[8] Sui redditi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 7 è operata una ritenuta d'imposta nella misura del 12%.

[9] Le ritenute di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo devono essere operate anche quando i compensi o le indennità sono corrisposti dallo Stato, da altri Enti Pubblici o Aziende Autonome.

[10] Tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondono interessi passivi deducibili a percipienti diversi dalle aziende o istituti di credito, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13 % sugli interessi medesimi. La ritenuta sugli interessi passivi corrisposti dagli enti creditizi può essere variata con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% quando riguarda interessi passivi derivanti dalla emissione di certificati di deposito, prestiti obbligazionari e titoli similari di diritto sammarinese a condizione che la loro durata non sia inferiore a 36 mesi.

[11] Gli enti creditizi, in deroga al comma precedente, effettuano la ritenuta d'imposta con facoltà di rivalsa.

[12] La ritenuta sugli interessi passivi di cui al comma 10 corrisposti alle società ed enti assimilati - esclusi i soggetti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 - si intende operata a titolo di acconto.

[13] Gli utili distribuiti dalle società di capitali non sono assoggettati a ritenuta alla fonte; l'imposta generale sul reddito fiscale d'esercizio pagata dalle predette società è liberatoria anche per i soggetti che percepiscono gli utili distribuiti.

[14] La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 8 della Legge 20 dicembre 1984 n.117 è operata nella misura del 2,5%.

[15] Sugli interessi passivi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" sui titoli di qualsiasi specie e natura è applicata, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 2%, modificabile con decreto reggenziale.

[16] Agli effetti e per la riscossione della predetta ritenuta si applicano le disposizioni di cui al dodicesimo comma e quelle del successivo articolo 51, secondo comma.

[17] Sugli interessi, premi ed altri frutti a fronte di titoli obbligazionari esteri - di qualunque natura, tipo e durata - e di ogni altro titolo di credito estero diverso dalle azioni, esenti da tassazione alla fonte, corrisposti dalle aziende di credito e dalle società finanziarie di cui alle Leggi 12 febbraio 1986 n.21 e 25 febbraio 1986 n.24 e successive modificazioni è applicata, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 4%, modificabile con decreto reggenziale.

[18] La predetta ritenuta è applicata a titolo di acconto in conformità al comma 12.

[19] La ritenuta è effettuata dalla banca o dalla società finanziaria che effettua i pagamenti sopra indicati all'effettivo beneficiario ovvero all'ente o soggetto a favore del quale è attribuito il pagamento.

[20] La ritenuta non si applica se il beneficiario è una azienda di credito costituita ai sensi della Legge 12 febbraio 1986 n.21 e successive modificazioni ed integrazioni, una banca o altro intermediario finanziario estero ovvero un organismo di investimento collettivo.

[21] Per la riscossione della ritenuta di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 51 secondo comma.

Art.2

(Disposizioni finali)

La ritenuta di cui al comma 17 dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è applicata sui pagamenti di interessi, premi ed altri frutti maturati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data è abrogato il Titolo I° della Legge 10 dicembre 2001 n.127.

L'acconto d'imposta per il 2003 è commisurato al 50% del pagamento complessivo maturato ai sensi della Legge 10 dicembre 2001 n.127 per l'esercizio 2002.

Art.3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 maggio 2003/1702 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni

